

COMUNE DI CASTEL D'ARIO
PROVINCIA DI MANTOVA
REGIONE LOMBARDIA



COMMITTENTE

COMUNE DI CASTEL D' ARIO

Piazza Garibaldi, 54, Castel D'ario (MN)
tel. 0376/660140 - fax. 0376/661036

LAVORO

**PIANO CIMITERIALE DEI CIMITERI
DI CASTEL D'ARIO**

COORDINATORE DI PROGETTO ARCH. PATRIZIA PENITENTI

OPERE EDILI ----

STRUTTURE ----

IMPIANTI MECCANICI ----

IMPIANTI ELETTRICI ----

COORDINAMENTO SICUREZZA ----

FASE

APPROVAZIONE PROGETTO

ELABORATO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

U_d

SCALA

COMMESSA NUMERO 17-073					
REV.	DATA	OGGETTO	DIS.	APP.	FILE
00	24/09/2018	EMISSIONE	FRA P.	PAT P.	-
01	10/07/2019	APPROVAZIONE	FRA P.	PAT.P.	17-073_APPROVAZIONE.dwg
02	23/08/2019	APPROVAZIONE	FRA.P.	PAT.P.	17-073 reg poliz mort REV AGO. pdf

COPRAT

cooperativa di progettazione e ricerca
architettonica, territoriale e tecnologica

sede principale: **mantova**, via Corridoni 56, 46100 Mantova, tel 0376-368412, fax 0376-368894

sede operativa: **milano**, via Tadino 60, 20124 Milano, tel 02-45375147, 02-45375148

udine, via Torino 87, 33037 Pasian di Prato (UD), tel 0432-1540154

cf p. iva 00400114 020 7, info@coprat.it, www.coprat.it

Indice

Indice.....	3
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Art.1 - Oggetto.....	7
Art.2 - Competenze.....	7
Art.3 - Responsabilità.....	7
Art.4 - Atti a disposizione del pubblico.....	7
Capo II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI.....	8
Art.5 - Depositi di osservazione ed obitori.....	8
Capo III FERETRI.....	9
Art.6 - Deposizione del cadavere nel feretro.....	9
Art.7 - Verifica e chiusura feretri.....	9
Art.8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	9
Art.9 - Piastrina di riconoscimento.....	10
Capo IV TRASPORTI FUNEBRI.....	11
Art.10 - Modalità del trasporto e percorso.....	11
Art.11 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri.....	11
Art.12 - Norme generali per i trasporti.....	11
Art.13 - Riti religiosi e civili.....	11
Art.14 - Trasferimento di salme.....	12
Art.15 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività.....	12
Art.16 - Trasporto per seppellimento o cremazione.....	12
Art.17 - Sepolture privilegiate.....	12
Art.18 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	12
Art.19 - Trasporto di ceneri e resti.....	13
TITOLO II - CIMITERI.....	14
Capo I CIMITERI.....	14
Art.20 - Elenco cimiteri.....	14
Art.21 - Disposizioni generali di Vigilanza.....	14
Art.22 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	14
Capo II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	15
Art.23 - Disposizioni generali.....	15
Art.24 - Piano regolatore cimiteriale.....	15
Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	16
Art.25 - Inumazione.....	16
Art.26 - Cippo.....	16
Art.27 - Tumulazione.....	16
Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	17

Art.28 - Esumazioni ordinarie.....	17
Art.29 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	17
Art.30 - Esumazione straordinaria	17
Art.31 - Estumulazioni	18
Art.32 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	18
Art.33 - Raccolta delle ossa.....	18
Art.34 - Oggetti da recuperare.....	19
Capo V CREMAZIONE	20
Art.35 - Crematorio	20
Art.36 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	20
Art.37 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri.....	20
Capo VI POLIZIA DEI CIMITERI	22
Art.38 - Orario.....	22
Art.39 - Disciplina dell'ingresso.....	22
Art.40 - Divieti speciali.....	23
Art.41 - Riti funebri.....	23
Art.42 - Epigrafi, monumenti, ornamenti su sepolture private	23
Art.43 - Fiori e piante ornamentali.....	24
Art.44 - Materiali ornamentali.....	24
Art.45 - Servizio di illuminazione votiva.....	24
TITOLO III - CONCESSIONI	25
Capo I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	25
Art.46 - Sepolture private	25
Art.47 - Durata delle concessioni.....	26
Art.48 - Modalità di concessione	26
Art.49 - Uso delle sepolture private	26
Art.50 - Manutenzione	27
Capo II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	28
Art.51 - Subentri.....	28
Art.52 - Rinuncia a concessione a tempo determinato per sepolture individuali.....	28
Art.53 - Rinuncia a concessione di aree libere	28
Art.54 - Rinuncia a concessione di aree occupate da cappelle.....	29
Capo III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	30
Art.55 - Revoca.....	30
Art.56 - Decadenza	30
Art.57 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	30
Art.58 - Estinzione.....	31
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	32
Capo II IMPRESE E LAVORI PRIVATI	32

Art.59 - Accesso ai cimiteri.....	32
Art.60 - Autorizzazioni e permessi di costruzione delle cappelle, di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	32
Art.61 - Responsabilità - Deposito cauzionale	32
Art.62 - Recinzione aree - Materiali di scavo.....	32
Art.63 - Introduzione e deposito di materiali.....	33
Art.64 - Orario di lavoro.....	33
Art.65 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.....	33
Art.66 - Vigilanza	33
Art.67 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	33
Capo III ATTIVITA' FUNEBRE.....	34
Art.68 - Imprese funebri	34
Art.69 - SERVIZIO DI OBITORIO.....	34
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	35
Capo II DISPOSIZIONI VARIE	35
Art.69 - Mappa	35
Art.70 - Annotazioni in mappa.....	35
Art.71 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	35
Art.72 - Schedario dei defunti	36
Art.73 - Scadenario delle concessioni	36
Capo III NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI.....	37
Art.74 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	37
Art.75 - Responsabile del Servizio	37
Art.76 - Sepolture private a tumulazioni pregresse	37
Art.77 - Tariffe e pagamento servizi.....	37
Art.78 - Sanzioni.....	37
Art.79 - Riservatezza - dati personali.....	37
Art.80 - Norma finale e di rinvio	37
Art.81 - Entrata in vigore.....	38
ALLEGATO A: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	39

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle leggi regionali Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 e 8 febbraio 2005, n. 6, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n.6 e successive modifiche ed integrazioni, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio, ai sensi del successivo articolo 77.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dall' A.T.S.

Art.3 - RESPONSABILITÀ

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art.4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Sono a disposizione del pubblico, negli uffici comunali:

- a) l'orario di apertura e chiusura (esposto anche all'ingresso del cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art.5 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- 1.** I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
- 2.** Il Comune di Castel d'Ario provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
- 3.** Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i..
- 4.** L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- 5.** Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
- 6.** In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso. Tali salme sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 7.** Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.T.S., in relazione agli elementi risultante dal certificato di morte di cui all'art. 100 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
- 8.** La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo III FERETRI

Art.6 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda A.T.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art.7 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i..
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art.8 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
 - i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) per cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- 5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.T.S., o suo delegato.
- 6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 8. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art.9 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV TRASPORTI FUNEBRI

Art.10 - MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'Azienda A.T.S. per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del R.R. n. 6/2004.

Art.11 - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. (art. 31 e segg.).
2. Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia;
 - b. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
3. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art.12 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 11. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 16 deve restare in consegna al vettore.

Art.13 - RITI RELIGIOSI E CIVILI

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 7 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

Art.14 - TRASFERIMENTO DI SALME

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art.15 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.T.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.T.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art.16 - TRASPORTO PER SEPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 7, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art.17 - SEPOLTURE PRIVILEGIATE

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dal Responsabile di Servizio, con decreto a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 9, c. 7, lett. c) della legge regionale n. 22/2003.

Art.18 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art.19 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 40.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. e sm.i..

TITOLO II - CIMITERI

Capo I CIMITERI

Art.20 - ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i., il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il cimitero comunale di Strada Roppi (SP. 31)

Art.21 - DISPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. e dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2003.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Reg., n. 6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 22/2003.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Agenzia Tutela Salute (A.T.S.) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art.22 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e tumulate/inumate, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione:
 - a. i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Castel d'Ario o nel territorio della parrocchia, al momento della morte, la propria residenza;
 - b. persone non residenti nel comune nel momento del decesso, ma che vi abbiano risieduto per la maggior parte della loro vita e/o che abbiano instaurato un legame particolare con il comune, con la parrocchia o con la comunità.
 - c. i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge, o parenti in linea retta e collaterale entro il II° grado, o affini entro il II° grado residenti nel Comune di Castel d'Ario o sepolti nel cimitero comunale;
 - d. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie di cappelle di famiglia ed di loro parenti ed affini, secondo quanto previsto dall'art. 51;
 - e. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, nel rispetto della precedente lettera c);
 - f. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - g. i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, non residenti, in assenza di disposizioni particolari.

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art.23 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. All'interno del cimitero sono individuati specifici campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 20 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i...
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art.24 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i., adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di venti anni
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.T.S. e dell'ARPA.
3. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
4. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
5. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art.25 - INUMAZIONE

1. I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, devono essere scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità
3. Le sepolture per inumazione avvengono nel campo di inumazione comune, per la durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i..

Art.26 - CIPPO

1. Ogni fossa nel campo comune di inumazione è contraddistinta da un cippo, secondo il modello approvato dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante un identificativo alfanumerico e pagato dal concessionario.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del concessionario, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.
4. Gli uffici comunali competenti potranno disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni di cui sopra.
5. Il concessionario, per le operazioni di inumazione, deve rivolgersi esclusivamente al Comune e pagare l'importo corrispondente determinato sulla base delle tariffe in vigore.

Art.27 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie che avvengono all'interno di opere murarie quali loculi, cripte, tombe e cappelle gentilizie costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i..
5. Il concessionario, per le operazioni di tumulazione, deve rivolgersi esclusivamente al Comune e pagare l'importo corrispondente determinato sulla base delle tariffe in vigore.

Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.28 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma dopo un decennio della inumazione del feretro o alla scadenza del periodo di concessione. Sono parificate alle esumazioni ordinarie quelle riguardanti sepolture successive dovute alla mancata mineralizzazione della salma riscontrata nella precedente esumazione/estumulazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Le esumazioni ordinarie sono effettuate secondo l'ordine cronologico di inumazione e disposte con provvedimento del Responsabile del Servizio competente.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 33.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale dovrà:
 - a. essere trasferito nel campo comune di mineralizzazione.
L'inumazione in detto campo sarà di cinque anni, come previsto dalle normative regionali. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo indicante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Trascorso tale periodo si applica quanto disposto dal successivo articolo 33;
 - b. essere avviato, previa dichiarazione di volontà degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art.29 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. È compito del Responsabile del Servizio competente autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune di Castel d'Ario e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. I feretri sono esumati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
3. Le operazioni di esumazioni ordinarie da eseguire sono pubblicizzate dal comune mediante affissione all'albo pretorio e agli ingressi del cimitero degli elenchi delle sepolture in scadenza.
4. Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente, viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali. Il mancato interesse dei familiari, circa la destinazione dei resti dei defunti si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Art.30 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'A.T.S. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art.31 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 35, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno dispersi in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune di mineralizzazione previa apertura della cassa di zinco. L'inumazione in detto campo sarà di cinque anni, come previsto dalle normative regionali. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo indicante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. In alternativa, il cadavere può essere avviato, previa dichiarazione di volontà degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
7. Tutte le operazioni di traslazione ed estumulazione straordinarie, quando l'originario concessionario è defunto, sono concesse:
 - a. su richieste di tutti gli eredi;
 - b. su richiesta di uno solo degli eredi qualora esso dichiari di operare anche in nome e per conto degli altri, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.
8. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

Art.32 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono a pagamento. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Il concessionario, per le operazioni di esumazione ed estumulazione, deve rivolgersi esclusivamente al Comune e pagare l'importo corrispondente determinato sulla base delle tariffe in vigore.

Art.33 - RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art.34 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati presso gli uffici comunali dove saranno a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. 6 mesi.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Capo V CREMAZIONE

Art.35 - CREMATORIO

1. Il richiedente, per procedere alla cremazione, si deve avvalere di appositi impianti attivi a norma del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. Gli oneri e le spese di cremazione e degli adempimenti cimiteriali connessi sono a totale carico dei richiedenti.

Art.36 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b. in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c. copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
 - d. in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - e. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art.37 - URNE CINERARIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, o ossario salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, o in cinerario comune.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella

forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b) il luogo di conservazione;
 - c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - d) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
6. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
8. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
9. La dispersione in area cimiteriale può avvenire, su volontà della famiglia, all'interno del cinerario comune o nel Giardino delle Rimembranze.
10. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
11. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
12. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Capo VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art.38 - ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art.39 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1 ACCESSO CON VEICOLI PRIVATI

Salvo speciali permessi, l'ingresso nel Cimitero del Comune di Castel d'Ario è ammesso solo a piedi. L'accesso con veicoli (solo al mattino) e/o biciclette, nel Cimitero Comunale, è consentito per le seguenti categorie di persone:

- disabili motori;
- cittadini con problemi temporanei e/o permanenti di deambulazione.

La durata del permesso può essere determinata od indeterminata.

Le caratteristiche del permesso sono le seguenti:

- può essere utilizzato solo dall'intestatario, anche se accompagnato;
- non è trasferibile ed è valido solo se accompagnato da un idoneo documento d'identità personale.

Il permesso di ingresso viene rilasciato entro quindici giorni dalla richiesta.

Le procedure di rilascio dei permessi sono valide anche per i non residenti nel Comune di Castel d'Ario.

L'Ufficio Cimiteriale si riserva la possibilità di procedere al controllo delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. Nel caso in cui venga accertata la non veridicità delle stesse, si procederà all'immediata revoca del permesso.

2 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEI PERMESSI

L'accesso con veicoli all'interno del cimitero è consentito esclusivamente previo permesso rilasciato dall'ufficio dei Servizi Cimiteriali:

- per cittadini con handicap motorio provvisti di contrassegno per parcheggio invalidi è necessaria la presentazione della richiesta agli uffici dei Servizi Cimiteriali Comunali con allegati fotocopia carta di identità e contrassegno invalidi;
- per cittadini con difficoltà di deambulazione è necessaria la presentazione della richiesta dell'interessato all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali Comunale con allegata la certificazione medica rilasciata dal Medico di base competente e la fotocopia della carta di identità;

3 ORARIO DI ACCESSO CON VEICOLI PRIVATI E VALIDITÀ DEI PERMESSI

L'accesso al cimitero Comunale con veicoli privati e/o biciclette, può avvenire solo al mattino e sarà garantito durante tutto il periodo di apertura del cimitero.

L'accesso sarà interdetto il giorno 01 novembre e durante lo svolgimento di eventuali manifestazioni e cerimonie.

4 AUTORIZZAZIONE PER ACCESSO AI VEICOLI DI IMPRESE INCARICATE DA UTENTI

L'ingresso consentito è solamente quello carraio previa richiesta delle chiavi all'U.T. .

L'accesso per lo svolgimento di lavori oggetto di titoli edilizi /comunicazione è automaticamente consentito.

Per quanto riguarda l'accesso per lo svolgimento di tutte le altre attività è necessaria la autorizzazione da parte dell'Ufficio Cimiteriale Comunale che verrà rilasciata su apposita domanda da parte degli interessati.

E' vietato l'ingresso in concomitanza di manifestazioni cerimonie funebri e nelle giornate di festività.

5 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL PERMESSO

L'accesso al cimitero Comunale è regolamentato e consentito ai soli possessori di regolare permesso.

All'interno del cimitero gli automezzi non possono superare il limite di 10 Km/ora e devono rispettare le norme previste dal Codice della Strada e le regole di buona condotta all'interno di un luogo sacro. Il mancato rispetto di tali indicazioni comporterà la revoca immediata del permesso.

6 PERMESSO D'INGRESSO IN CASI ECCEZIONALI

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può, sotto la sua responsabilità, consentire l'accesso di veicoli all'interno del Cimitero Comunale cittadino in casi eccezionali, anche in deroga alle norme del presente regolamento.

Art.40 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k. turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - m. collocare piante, vasi, fiori sciolti, ornamenti e qualsiasi altro oggetto di decoro fuori dagli spazi geometrici convenuti;
 - n. abbandonare negli spazi comuni oggetti di manutenzione privata delle sepolture, quali scope, innaffiatoi, barattoli, vasi, secchi,
 - o. qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti di cui alle lettere h), i), k), in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art.41 - RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Art.42 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SU SEPOLTURE PRIVATE

1. Sulle sepolture private possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le previsioni di settore di cui all'allegato 1 delle NTA del Piano Cimiteriale.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere realizzata in conformità alle NTA .
3. Per ogni epigrafe non corrispondente alle prescrizioni delle NTA e non consona al luogo. sarà ordinata la rimozione a cura e spese del concessionario o aventi causa.

Art.43 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art.44 - MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 37 in quanto applicabili.

Art.45 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Il servizio di illuminazione votiva è normato da apposito regolamento in allegato a questo documento (ALLEGATO A)

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art.46 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, e dal presente regolamento, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree di proprietà comunale possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nelle norme tecniche del piano regolatore del cimitero.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. sepolture individuali: loculi, tombe, ossari, cellette;
 - b. sepolture per famiglie e collettività: biloculi, cappelle, tombe biposto, campetti, ecc.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione comunale è stipulata da parte del Servizio cimiteriale, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b. la data di decorrenza e la durata della concessione;;
 - c. la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e. l'eventuale rinnovo o proroga del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
 - g. La decorrenza delle concessioni.

Art.47 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.
2. La durata è fissata:
 - a. in 99 anni per le aree destinate alla costruzione di tombe e cappelle di famiglia;
 - b. in 20 anni per gli ossari e cellette;
 - c. in 30 anni per i loculi o comunque per tutte le altre sepolture private individuali. A richiesta degli interessati è consentita la proroga per un periodo di 20 (venti) anni, o il rinnovo per un periodo di 30 (trenta) anni, dietro il pagamento del canone di concessione secondo le tariffe vigenti alla scadenza.
3. La durata delle concessioni è aggiornabile tramite delibera comunale.
4. La decorrenza della concessione , coincide con la data di sottoscrizione della stessa o con la data della prima sepoltura se antecedente.

Art.48 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. le concessioni in uso di sepolture in loculo, tombe, ossari, cellette, nicchie, sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita delibera, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree per la costruzione di cappelle e tombe di famiglia avviene mediante avviso pubblico che garantisca la par condicio.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art.49 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Salvo quanto già previsto dagli articoli 47 e 48, e salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai soli concessionari ed ai loro famigliari (vedi comma 2); per le concessioni ad enti, il diritto è riservato alle persone che vi appartengono in base ai rispettivi statuti, ed in ogni caso, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a) dagli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
 - b) dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - c) dal coniuge;
 - d) dai suoceri, dal genero e dalla nuora; ù
 - e) dai conviventi anagrafici del concessionario, autorizzati con apposita dichiarazione resa dal concessionario con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
 - f) Dagli eredi fino al 6° grado del concessionario, autorizzati con apposita dichiarazione resa dal concessionario con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e per il coniuge il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario all'atto dell'ottenimento della concessione, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione ed in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che.
Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
7. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art.50 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Capo II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art.51 - SUBENTRI

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 49 sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile Ufficio dei Servizi Cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile Ufficio dei Servizi Cimiteriali esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 51, che assumono la qualità di concessionari.
3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 51, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art.52 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO PER SEPOLTURE INDIVIDUALI

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato (loculo a terra o a muro) quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:
 - a) al 80% della tariffa in vigore entro un anno dalla concessione;
 - b) al 60% della tariffa in vigore tra un anno ed il quinto anno dalla concessione;
 - c) al 30% della tariffa in vigore tra il quinto anno e il decimo anno dalla concessione;
 - d) al 10% della tariffa in vigore tra il decimo anno dalla concessione al quindicesimo anno dalla concessione.
2. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il quindicesimo anno dalla concessione.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art.53 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art.54 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE OCCUPATE DA CAPPELLE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 46, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma pari alla tariffa versata all'atto della concessione divisa per 99 anni e moltiplicati per il gli anni restanti. La frazione di anno superiore a sei mesi viene calcolata per intero.
3. Ai concessionari non è riconosciuto, alcun indennizzo per le opere costruite.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art.55 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, un adeguato indennizzo.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima.

Art.56 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro dieci giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d. quando, per inosservanza della prescrizione del permesso di costruire rilasciato, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dallo stesso;
 - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 50;
 - f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g. Quando non sia stato presentato permesso di costruire dopo 1 anno dal rilascio della concessione di un'area.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art.57 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
2. Tutte le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per i provvedimenti adottati e le opere effettuate a seguito della decadenza, sono a carico del concessionario decaduto.

Art.58 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 49, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, a spese del concessionario originario.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo II IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art.59 - ACCESSO AI CIMITERI

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Art.60 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DELLE CAPPELLE, DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di tombe di famiglia (a terra o a edicola) debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere paesistico, e secondo le specifiche contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.
2. Per la realizzazione di qualsiasi altra opera relativa alle sepolture individuali, il concessionario deve darne comunicazione e richiedere l'autorizzazione all'ingresso nel cimitero agli uffici comunali competenti.
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
4. Le cappelle non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del Servizio.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo e secondo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Art.61 - RESPONSABILITÀ - DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata in tariffa.

Art.62 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di cappelle di famiglia l'impresa deve delimitare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art.63 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art.64 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art.65 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art.66 - VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, impartisce opportune disposizioni, fa rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Art.67 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo III ATTIVITA' FUNEBRE

Art.68 - IMPRESE FUNEBRI

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b. vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c. trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio;
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.
3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art.69 - SERVIZIO DI OBITORIO

1. Il comune di Castel d'Ario, in caso di morti accidentali o violente, avvenute sul territorio comunale, si avvale dell'obitorio della struttura ospedaliera di Mantova.
2. Le spese per il trasporto e la custodia presso l'obitorio sono sostenute dal comune.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo II DISPOSIZIONI VARIE

Art.69 - MAPPA

1. Presso gli uffici comunali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art.70 - ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e. gli estremi del titolo costitutivo;
 - f. la natura e la durata della concessione;
 - g. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

Art.71 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art.72 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il Responsabile di servizio, sulla scorta del registro di cui all'art. 73, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a. le generalità del defunto;
 - b. il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 71.

Art.73 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Capo III NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art.74 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni rilasciate successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art.75 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta ai Responsabili di Servizio competenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Art.76 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art.77 - TARIFFE E PAGAMENTO SERVIZI

1. Per le concessioni di cui al presente regolamento sono dovute le tariffe indicate nella tabella "A" (allegata al presente regolamento). Le tariffe potranno essere variate/aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio annuale, qualora non vengano apportate modifiche alla struttura tariffaria.
2. Il pagamento dei servizi cimiteriali dovrà essere eseguito presso la tesoreria comunale a fronte dell'emissione di apposita nota spese. Gli importi dovuti saranno calcolati in base alle tariffe stabilite nel contratto di appalto tra il Comune di Castel d'Ario e l'appaltatore.

Art.78 - SANZIONI

Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 7bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Art.79 - RISERVATEZZA – DATI PERSONALI

In attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati di cui si verrà in possesso nell'esercizio di attività Amministrativa verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali del Comune, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e dell'identità personale.

Art.80 - NORMA FINALE E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n.

158), al d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 22/2003 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 e successiva modifica del 6.02.2007 n. 1; alla Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009.

Art.81 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consigliare di approvazione.

ALLEGATO A: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina il servizio di illuminazione votiva con lampade elettriche nel cimitero Comunale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.
2. Il servizio è gestito dal Comune. E' fatta salva la possibilità di individuare, da parte dell'Amministrazione, altra forma di gestione consentita dalla legge.

Articolo 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di illuminazione votiva cimiteriale consiste nella fornitura di energia elettrica e degli impianti necessari per l'accensione delle lampade votive poste sulle tombe, loculi, cappelle di famiglia, ossari, cippi e/o lapidi commemorative, ecc. L'attivazione avviene su richiesta degli interessati.
2. Il servizio di illuminazione votiva è continuativo.

Articolo 3 - Caratteristiche degli impianti

1. Gli impianti di illuminazione votiva sono eseguiti direttamente dal Comune, con proprio personale o mediante affidamento ad imprese di fiducia.
2. L'impianto comprende la presa di corrente, la fornitura e la posa in opera del cavo di alimentazione e lampadina.
3. L'esecuzione avviene con materiali idonei secondo le disposizioni vigenti.
4. L'apporto di eventuali modifiche all'impianto esistente per eventuali opere decorative ed artistiche sono a carico del richiedente.
5. La predisposizione e manutenzione dell'impianto di illuminazione votiva nelle tombe di famiglia è a carico del titolare della concessione.
6. L'impianto per l'illuminazione votiva di loculi è attivato esclusivamente per sepolture complete in ogni loro parte, ovvero successivamente alla posa della lapide di marmo e del porta lampade definitivo.

Articolo 4 - Manutenzione degli impianti

1. Il Comune, con proprio personale o tramite ditta appositamente incaricata provvede:
 - alla manutenzione e sorveglianza degli impianti e degli allacciamenti;
 - alla realizzazione di tutte quelle opere necessarie per migliorare gli impianti nonché gli eventuali ampliamenti e potenziamenti.
2. Gli utenti sono tenuti a:
 - alla sostituzione delle lampadine esaurite;
 - dare comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto all'Ufficio incaricato del servizio di manutenzione;
 - dare comunicazione di ogni movimentazione o trasferimento delle salme, resti, cadaveri che comporti lo scollegamento della luce votiva agli uffici competenti.

Articolo 5 - Richiesta del servizio

1. La richiesta di attivazione al servizio è presentata dagli interessati su apposito modello rilasciato dall'Ufficio incaricato del servizio.
2. Il Comune si riserva di dare corso alla domanda dopo aver accertato la possibilità di eseguire l'allacciamento.

Articolo 6 - Sottoscrizione ed attivazione del servizio

1. La richiesta di abbonamento si perfeziona con la sottoscrizione dell'istanza di attivazione del servizio.
2. Il servizio ha la durata minima di un anno solare intero (1 gennaio/31 dicembre), decorrente dalla firma dell'istanza. Per il primo periodo di utenza, il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi, portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.
3. Qualora entro il 31 marzo di ciascun anno non pervenga, da parte dell'intestatario dell'abbonamento in regola con i pagamenti, comunicazione di disdetta, inviata per iscritto, il servizio s'intenderà rinnovato per l'anno in corso.
4. Il servizio potrà essere disdetto anche in dopo la data del 31 marzo dell'anno in corso e la disdetta ha effetto dal 1° gennaio successivo.
5. Il servizio è attivato entro 30 giorni dalla data della richiesta.

6. Nel caso di esumazioni/estumulazioni ordinarie per naturale scadenza, il servizio verrà sospeso direttamente al 1° gennaio dell'anno successivo senza alcun rimborso del canone annuo per il rateo già corrisposto.

Articolo 7 - Tariffe del servizio

1. Le tariffe del servizio di illuminazione votiva sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale, in riferimento ai costi dell'energia elettrica ed alle spese di gestione.

2. Le tariffe comprendono:

– le spese per l'attivazione dell'impianto (contributo di allacciamento una-tantum);
– l'importo del canone annuale di abbonamento per ogni punto luce attivato, comprensivo dell'erogazione dell'energia elettrica, della sorveglianza e la manutenzione degli impianti, la fornitura della lampada e di quella di ricambio.

3. Qualsiasi modifica della tariffa o regolamentazione delle utenze attive si riterrà notificata con la semplice pubblicazione, nei modi di legge, della deliberazione e gli utenti, se non vorranno accettare tali modifiche, dovranno disdire il servizio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera citata, con le modalità indicate nell'articolo 81.

Articolo 8 - Oneri per l'attivazione/riattivazione dell'impianto

1. All'atto della sottoscrizione dell'istanza, il richiedente dovrà depositare le ricevute dei versamenti in c.c.p. intestato al Comune (o al Gestore del servizio) relative al pagamento:

– delle spese per l'attivazione dell'impianto;
– dell'importo della prima rata di abbonamento, calcolata in dodicesimi, relativa al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'istanza ed il 31 dicembre dell'anno in corso.

Ogni utenza può essere riferita ad una o più luci votive, anche per sepolture non contigue.

Le spese fisse di impianto ed il canone sono dovuti per ogni lampada votiva.

L'intestatario dell'utenza, persona fisica o giuridica, rimane l'unico obbligato fino alla comunicazione di variazione.

La variazione dell'utente intestatario deve avvenire nel caso di morte dello stesso; l'erede o un familiare interessato è tenuto a regolarizzare a proprio favore l'intestazione.

La richiesta, da chiunque avanzata, di riattivazione dell'impianto a seguito di sospensione del servizio – per mancato pagamento di quanto previsto in tariffa, ovvero per danni imputabili all'utente – è subordinato al pagamento, oltre che delle somme dovute, di un contributo di riattivazione pari all'importo delle spese di allacciamento.

E' fatto obbligo all'utente di comunicare tempestivamente al soggetto gestore ogni variazione del proprio domicilio, restando l'Amministrazione estranea ad ogni disagio che dovesse verificarsi a causa della mancata comunicazione.

Articolo 9 - Pagamento del Canone

1. Il pagamento del canone è effettuato con apposito bollettino di c.c.p. inviato annualmente al domicilio degli utenti ovvero mediante gli altri strumenti di pagamento messi a disposizione. Il pagamento costituisce inoltre manifestazione della volontà dell'utente di rinnovare il servizio ai sensi dell'art. 6, comma 3.

2. Alla scadenza del termine fissato per il versamento delle somme dovute, l'Ufficio competente procede alla ricognizione dei mancati pagamenti e diffida gli utenti morosi ad ottemperare entro il termine di 15 giorni. Decorso inutilmente detto termine, si procede alla sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica ed alla rimozione dell'impianto, senza che l'utente possa pretendere indennizzi di alcun genere.

4. Decorso sei mesi dall'interruzione della fornitura, il servizio s'intenderà risolto e la riattivazione dell'impianto da parte dell'utente moroso sarà subordinata al pagamento delle somme dovute oltre alle spese di allacciamento dell'impianto medesimo.

5. La mancata ricezione dell'avviso di pagamento a causa di disagio postale od altro, non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone annuo.

Art. 10- Divieti

1. È vietato agli utenti posizionare apparecchi luminosi e/o sonori autoalimentati, asportare o cambiare le lampadine, tranne sostituire le proprie fornite dal Comune, modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi non autorizzati, alterare i limiti di consumo e la destinazione dell'alimentazione elettrica fornita.

2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 88, salvo ogni altra azione civile o penale a loro carico e la facoltà di sospendere il servizio.

Articolo 11 - Variazioni di utenza

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare entro 30 giorni ogni variazione del proprio recapito o dell'intestatario dell'abbonamento, al fine di evitare disagi nell'invio dei bollettini di pagamento e di altre eventuali comunicazioni.

2. Essi però rimarranno responsabili degli impegni assunti fino a che non sarà stipulato fra il Comune e chi subentra il nuovo di servizio.

Articolo 12 - Declino di responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dall'erogazione della corrente elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali ed in generale, per cause imputabili a terzi.
2. Nessun rimborso del canone annuo potrà essere richiesto dagli utenti al Comune, per la mancata fruizione del servizio.

Art. 13 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni elencate nel presente regolamento è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30,00 euro a 100,00 euro, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.